

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Principio di acquisizione probatoria, giusto processo, contraddittorio e ritiro del fascicolo di parte**

*Il principio di acquisizione probatoria trova anche pregnante fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., dovendosi confermare che nel sistema processualcivilistico vigente opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio. Ne consegue che la parte che ne corso del processo chiedi il ritiro del proprio fascicolo ha l'onere di depositare copia dei documenti probatori che in esso siano inseriti, onde impedire che qualora essa, in violazione dei principi di lealtà e probità, ometta di restituire il fascicolo con i documenti in precedenza prodotti, risulti impossibile all'altra parte fornire, anche in sede di gravame, le prove che erano desumibili dal fascicolo avversario.*

*Il principio di acquisizione probatoria, coniugato con il principio del contraddittorio, riguarda non già l'obbligo del giudice di considerare e tenere ferme le prove per come espletate, ma l'impossibilità della parte di disporre degli effetti delle prove raccolte, che una volta assunte possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte.*

**Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 14.1.2016, n. 455**

*...omissis...*

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 183 c.p.c., comma 4, e dell'art. 359 c.p.c., per avere la corte di merito esaminato d'ufficio, senza previa sottoposizione al contraddittorio delle parti, la questione relativa alla necessità di tenere conto dell'esistenza di ulteriori incarichi per i quali la società resistente aveva già corrisposti gli onorari, circostanza ritenuta rilevante per la determinazione del compenso in prossimità dei minimi edittali, con ciò determinando la violazione del contraddittorio e del giusto processo.

Con il secondo motivo il ricorrente, nell'insistere sulle medesime questioni di cui al mezzo precedente, lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui ha esaminato la questione della necessità di liquidazione del compenso in prossimità dei minimi edittali in assenza di allegazione e prova ad opera delle parti.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., oltre a vizio di motivazione, per avere la corte di merito ritenuto di poter dedurre una contiguità oggettiva tra gli incarichi svolti dal professionista dalla semplice coincidenza soggettiva e temporale tra i medesimi.

I tre motivi - che possono essere trattati congiuntamente per la evidente connessione logico - argomentativa che li avvince - sono infondati.

La Corte d'appello di Firenze ha accertato che c'era contiguità degli incarichi, conoscendo il professionista per intero - avendole egli seguite a livello tecnico-giuridico - le vicende della società di xxxxxx

aveva assunto interessenze e partecipazioni, attese anche le operazioni avviate per porre rimedio alle problematiche economiche che avevano condotto al fallimento della prima (come raccogliere concrete proposte operative dei candidati partners delle operazioni divise), concludendo che l'incarico di consulenza era stato svolto con le modalità esposte dall'ausiliario del giudice nella sua relazione quanto alla valutazione delle prestazioni rese, come documentate dal professionista. Il ricorrente sostiene che in tali affermazioni - che nella sostanza richiamano anche la relazione del consulente tecnico - la corte di merito avrebbe affermato fatti diversi da quelli dedotti dal professionista e, al pari di quanto accertato dal consulente tecnico di ufficio, ha fondato il proprio convincimento sulla contiguità delle vicende di cui egli aveva avuto la cura, non ritenuta in nessuna delle argomentazioni l'esistenza di sovrapposizioni di incarichi, senza previamente sottoporre la questione al contraddittorio delle parti.

Orbene, per consolidato orientamento di questa Corte, segnatamente espresso con riguardo agli onorari di avvocato in materia giudiziale e, tuttavia, per evidenza analogica, estensibile agli onorari di avvocato in materia stragiudiziale, la determinazione di tali compensi costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice, che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando l'interessato specifichi le singole voci della tariffa, che assume essere

state violate (v. ex plurimis Cass. n. 7527 del 2002; Cass. n. 15373 del 2001; Cass. n. 6816 del 1999 e Cass. n. 3267 del 1999).

Inapprezzabili, quindi, sono le doglianze espresse nella parte in cui criticano la Corte di merito - che pure risulta avere sinteticamente indicato, con argomenti plausibili (v. pagg. 23-31 della sentenza impugnata), le ragioni del proprio convincimento - per non avere dato specifica motivazione delle singole scelte, operate all'interno dei minimi e dei massimi, previsti in tariffa.

Inoltre deve ritenersi che la prospettazione nel giudizio di appello della esistenza di incarichi contigui già retribuiti non costituisca questione nuova per essere stata introdotta dalla societàxxxx. fin dalle prime difese svolte con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.

Peraltro, nella giurisprudenza di questa Corte è stato ripetutamente sottolineato come il principio di acquisizione probatoria trovi anche pregnante fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost..

Ciò è avvenuto, in particolare, in seguito a Cass. SU 23 dicembre 2005 n. 28498, ove è stato, fra l'altro affermato il principio secondo cui: "nel sistema processualcivilistico vigente - in specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo - opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio. Ne consegue che la parte che ne corso del processo chieda il ritiro del proprio fascicolo ha l'onere di depositare copia dei documenti probatori che in esso siano inseriti, onde impedire che qualora essa, in violazione dei principi di lealtà e probità, ometta di restituire il fascicolo con i documenti in precedenza prodotti, risulti impossibile all'altra parte fornire, anche in sede di gravame, le prove che erano desumibili dal fascicolo avversario". La giurisprudenza successiva, in adesione al suddetto orientamento, ha confermato il legame tra principio di acquisizione probatoria - così inteso - e principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., specificando che ciò comporta che i principi generali sul riparto dell'onere probatorio debbono essere, in ogni caso, coordinati con il suddetto principio di acquisizione (vedi, in tal senso: Cass. 26 maggio 2009 n. 12131; Cass. 9 giugno 2008, n. 15162).

Inoltre, nella giurisprudenza successiva alla costituzionalizzazione del principio del giusto processo (avvenuta con Legge Costituzionale 23 novembre 1999 n. 2) questa Corte ha collegato a tale principio anche la disciplina dell'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., che nella specie la Corte territoriale ha ritenuto di praticare, fornendo adeguata esplicitazione delle ragioni di tale scelta e quindi aderendo ai seguenti orientamenti espressi dalla suddetta giurisprudenza di legittimità - che il Collegio condivide - secondo cui il giudice, ove si verta in situazione di semipiena probatio, ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti, dovendo, quindi, motivare sulla mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi là dove sollecitato dalla parte ad integrare la lacuna istruttoria (Cass. 10 dicembre 2008 n. 29006); l'esercizio del potere d'ufficio del giudice è possibile e doveroso solo allorché si sia in presenza di allegazioni e di un quadro probatorio che, pur delineati dalla parti, presentino incertezze. Ciò a parte, va osservato che il principio di acquisizione probatoria, coniugato con il principio del contraddittorio, è altro rispetto a quanto suppone parte ricorrente, e riguarda non già l'obbligo del giudice di considerare e tenere ferme le prove per come espletate, ma l'impossibilità della parte di disporre degli effetti delle prove raccolte, che una volta assunte possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte (cfr Cass. n. 15480 del 2012). E, pertanto, legittimamente il giudice di merito ha tratto dall'incarto processuale le conclusioni illustrate.

D'altro canto, nella specie, il ricorrente non contesta che il giudice a quo, nella liquidazione degli onorari e tenuto conto dello scaglione ritenuto applicabile, sia sceso, nel complesso, al di sotto del limite minimo della tariffa, costituendo, invece, oggetto di censura la sola entità della liquidazione, in quanto non rispondente alle aspettative del professionista, non anche, appunto, la sua insufficienza rispetto ai limiti minimi della tariffa con riferimento ai procedimenti speciali in discussione considerati ciascuno nel complesso delle attività svolte.

Per il resto, l'esposizione si traduce in una semplice prospettazione di valutazioni delle emergenze istruttorie in senso difforme da quelle espresse dal giudice che non soddisfano ai requisiti richiesti per una valida proposizione della censura in esame.

Fermo che, come già rilevato, i motivi non tendono a censurare la ratio decidendi ma a prospettare, in violazione dei sopra richiamati principi, una diversa interpretazione degli accertamenti in fatto, estranea alle valutazioni rimesse al giudice della legittimità ed è, per ciò stesso, inammissibile, il potere discrezionale di stabilire se una controversia si presenti di straordinaria importanza e possa, quindi, anche consentire il raddoppio dei massimi degli onorari, va giustificato - come in tutti i casi d'uso d'un potere discrezionale extra ordinem (cfr. Cass. n. 1503 del 1983) - solo l'esercizio e non anche il mancato esercizio (Cass. n. 2345 del 1995); nè vengono specificate le singole voci di tariffa, che si assumono violate, e dei conteggi relativi, che rivelino l'inadeguatezza della somma liquidata (cfr. Cass. n. 17268 del 2012).

Conclusivamente il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 20.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario e agli accessori come per legge.